

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione lavoro, integrazione, formazione professionale e donne del Parlamento regionale di Berlino ..... 218

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Atto n. 104 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 218

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 230

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada. C. 2574 Governo (*Parere alla III Commissione*) (*Esame e rinvio*) ..... 219

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale. C. 2576 Governo (*Parere alla III Commissione*) (*Esame e rinvio*) ..... 222

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (*Parere alla V Commissione*) (*Esame e rinvio*) ..... 224

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

*Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza  
del presidente Cesare DAMIANO.*

**Incontro con una delegazione della Commissione lavoro, integrazione, formazione professionale e donne del Parlamento regionale di Berlino.**

L'incontro informale si è svolto dalle 14.20 alle 15.30.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza  
del vicepresidente Walter RIZZETTO.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Atto n. 104.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'11 settembre 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che la presidenza della Camera ha

trasmesso alla Commissione il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 25 settembre 2014, ed è pertanto possibile concludere l'esame del provvedimento. Fa presente, altresì, che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, dichiara di aver predisposto una proposta di parere (*vedi allegato*), che illustra, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni da essa recate.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 8 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada.**

**C. 2574 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada, firmato a Roma il 22 maggio 1995, nonché del Protocollo aggiuntivo, firmato nel 2003 a Roma, al fine di precisare la portata di alcune disposizioni

dell'Accordo e di tenere conto degli sviluppi delineatisi dopo la sottoscrizione dell'Accordo stesso. Gli accordi oggetto di ratifica perseguono lo scopo di regolare alcuni aspetti dei trattamenti previdenziali riconosciuti ai cittadini italiani e canadesi nei territori delle due Parti contraenti, garantendo un miglioramento degli standard di protezione dei lavoratori, nonché la più sollecita erogazione delle prestazioni previdenziali.

Fa notare che l'Accordo, che è destinato a sostituire l'analogo accordo firmato il 17 novembre 1977 ed attende di essere ratificato da molti anni, intende confermare e consolidare le tutele allo stato previste, introducendo anche, attraverso l'istituto della totalizzazione multipla, il riconoscimento di tutte le fasi contributive non solo ai connazionali che tornano in Italia ma anche a chi, prima di giungere in Canada, abbia lavorato in altri Paesi di tradizionale emigrazione italiana, recando vantaggi notevoli ai lavoratori che hanno avuto una carriera lavorativa all'estero molto frammentata.

Nel ricordare che al momento gli italiani residenti in Canada sono circa 131.000, mentre i canadesi residenti nel nostro Paese sono 2.183, di cui 625 hanno versato nel 2011 contributi all'INPS, sottolinea come il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame presso la III Commissione, abbia espresso l'auspicio di una celere approvazione del provvedimento non solo in quanto l'Accordo attende di essere ratificato da molti anni e il Canada vi ha già provveduto, ma anche perché la ratifica assicurerebbe maggiore competitività alle imprese italiane in vista della prossima entrata in vigore del nuovo accordo commerciale tra l'Unione europea e il Canada. Gli accordi in materia di sicurezza sociale, del resto, hanno la duplice finalità di rafforzare le tutele per i lavoratori che si spostano tra diversi Paesi e per i loro familiari, nonché di promuovere investimenti diretti da parte di Paesi esteri.

Per quanto attiene al contenuto dell'Accordo, ricorda che la parte I, composta dagli articoli da 1 a 5 reca disposizioni di carattere generale e contiene in primo

luogo, all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, norme volte a garantire l'automatica estensione dell'Accordo, salvo opposizione di una Parte, a nuove categorie di beneficiari che dovessero essere individuate dalle legislazioni nazionali senza richiedere quindi una revisione dell'Accordo stesso. Fa presente che il paragrafo 1, lettera a), numero III), prevede inoltre che l'Accordo si applichi anche all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, per la quale, al momento le prestazioni non sono esportabili. I relativi oneri finanziari sono quantificati in un importo compreso tra circa 115 mila euro nell'anno 2014 e 138 mila euro nell'anno 2024. L'articolo 5 afferma invece il principio di carattere generale dell'esportabilità delle prestazioni acquisite negli Stati parte dell'Accordo e la loro erogazione anche nei territori di Stati terzi.

Segnala che la parte II, che si compone degli articoli da 6 a 12, reca disposizioni relative alla legislazione applicabile. Fa presente che l'articolo 6 afferma il principio secondo il quale una persona che svolge attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato, mentre, qualora si tratti di un lavoratore autonomo che opera in entrambi i Paesi, questo sarà soggetto alla sola legislazione del Paese di residenza, salve diverse previsioni contenute in altre sezioni dell'Accordo in esame. Rileva che l'articolo 7 intende considerare le esigenze imposte dalla sempre maggiore mobilità delle imprese italiane e canadesi operanti all'estero, dal momento che semplifica la tutela previdenziale dei lavoratori interessati, in capo ai quali viene mantenuta la legislazione nazionale anche per lunghi periodi di distacco nell'altro Paese contraente. Si prevede, infatti, che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, purché il periodo del distacco non superi i 24 mesi. Osserva che gli articoli 8 e 9 regolano, invece, la condizione del personale occupato in piattaforme continentali

e su navi o aeromobili, mentre l'articolo 10 individua la disciplina applicabile ai rapporti di pubblico impiego, stabilendo che gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate, inviati a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente o ivi assunte saranno soggetti solo alla legislazione dello Stato contraente di origine. In base all'articolo 11, le autorità o istituzioni competenti dei due Stati possono consentire eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile in base ai precedenti articoli dell'Accordo. L'articolo 12 reca, infine, la disciplina delle modalità per la definizione dell'ammontare delle prestazioni previste dalla normativa canadese.

Fa presente che la parte III, che comprende gli articoli da 13 a 21, reca le disposizioni relative alle prestazioni. Fa notare che l'articolo 13, nel disciplinare la materia della totalizzazione dei periodi contributivi accreditati nei due Paesi, in modo da consentire il raggiungimento più agevole dei minimi contributivi e un più elevato livello delle prestazioni, estende l'istituto a tutte le prestazioni previste nella legislazione italiana e nella legislazione canadese, includendo anche le pensioni per invalidità e morte del regime canadese, attualmente conseguibili solo sulla base del diritto interno. Segnala che l'articolo 14 introduce la cosiddetta totalizzazione multipla, estendendo l'istituto – in caso di carenza contributiva del soggetto interessato dopo la totalizzazione tra Italia e Canada – anche ai periodi contributivi accreditati nei sistemi previdenziali di Paesi terzi, a condizione che tanto l'Italia quanto il Canada abbiano in vigore con detti Stati separati Accordi in materia previdenziale, che includano la clausola di totalizzazione dei periodi contributivi. Si tratta di una disposizione di favore che dovrebbe portare all'erogazione di un flusso annuo di circa 125 nuove pensioni con oneri crescenti nel tempo, che raggiungono nel 2024 una quantificazione di circa 2,41 milioni di euro. L'applicazione concreta delle previsioni sulla totalizzazione per il calcolo delle prestazioni viene disciplinata dagli articoli 17 e 18 (per la legislazione canadese) e all'articolo 19 (per

la legislazione italiana): in particolare il comma 5 dell'articolo 19 prevede che, se la somma di prestazioni cui un pensionato ha diritto ai sensi delle legislazioni di entrambe le Parti non raggiunge l'importo del trattamento minimo di pensione stabilito dalla legislazione italiana, la competente istituzione del nostro Paese concede l'integrazione per raggiungere tale importo in favore dei residenti in Italia e dei connazionali che rimpatriano.

Rileva che la parte IV, composta dagli articoli da 22 a 30, reca disposizioni varie ed amministrative, mentre la parte V composta dagli articoli da 31 a 33, contiene le disposizioni transitorie e finali. In questo ambito, particolare rilievo assumono le disposizioni dell'articolo 24, in materia di coordinamento in materia di accertamenti sanitari per le pensioni di invalidità, che colmano una lacuna del precedente Accordo del 1977. Gli articoli 31 e 32 recano infine norme volte disciplinare la successione dell'Accordo in esame a quello del 1977, la cui efficacia cessa dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Segnala che il Protocollo aggiuntivo del 2003, la cui entrata in vigore coinciderà con quella dell'Accordo, è stato negoziato su richiesta del Governo canadese e consta di otto articoli, che recano disposizioni interpretative ed esplicative in ordine a talune disposizioni dell'Accordo, nonché ne aggiornano il contenuto alla luce dell'evoluzione della normativa canadese.

Per quanto attiene al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, osserva che esso è composto da quattro articoli e, oltre a recare l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e il relativo ordine di esecuzione, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria attraverso la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero degli affari esteri. Fa presente che l'articolo 3 reca una specifica clausola di salvaguardia per il caso di scostamenti dell'andamento della spesa rispetto agli oneri finanziari previsti e rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo, in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

A quest'ultimo riguardo, ritiene tuttavia che le modalità di copertura degli oneri derivanti dagli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, prospettate dalla citata clausola di salvaguardia, non siano condivisibili e preannuncia, quindi, sin d'ora, che intende introdurre, nell'ambito della sua proposta di parere, una condizione volta a richiedere una modifica di tale disposizione.

Marialuisa GNECCHI (PD) nel condividere le perplessità espresse dal relatore in ordine ai profili di natura finanziaria del provvedimento, dichiara di non comprendere le ragioni per le quali il provvedimento è stato considerato oneroso ed è stata, pertanto, prevista una copertura finanziaria. Sottolinea, infatti, che il provvedimento mira a riconoscere ai beneficiari – attraverso l'istituto della totalizzazione multipla – prestazioni pensionistiche sulla base dei periodi contributivi accreditati nei sistemi previdenziali dei diversi Paesi, che occorre semplicemente unificare ai fini della liquidazione di un unico trattamento. Ravvisa nel caso di specie la medesima logica, a suo avviso erronea ed incostituzionale, alla base della valutazione di onerosità formulata da parte del Governo sulle proposte normative volte al riconoscimento di una pensione supplementare.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che la relazione tecnica allegata al provvedimento fornisce puntuali indicazioni sulle modalità utilizzate per la quantifica-

zione degli oneri, fa presente che il relatore potrà senz'altro valutare le considerazioni svolte dall'onorevole Gnechi ai fini della stesura della propria proposta di parere. Rinvia, quindi, il seguito del suo esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale.**

**C. 2576 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 (C. 2576).

Al pari dell'Accordo con il Governo del Canada testé esaminato, rileva che l'Accordo in oggetto – che, infatti, reca un contenuto sostanzialmente simile a quello a cui si riferisce il già richiamato disegno di legge C. 2574 – mira a regolare alcuni aspetti previdenziali relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori italiani e giapponesi, perseguendo, in particolare, la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell'altro, nonché la trasferibilità delle prestazioni previdenziali.

Anche in questo caso, fa notare che l'approvazione del disegno di legge di ratifica appare particolarmente urgente, sia in considerazione del fatto che il Giappone ha già ratificato l'accordo, sia perché essa arricchisce il quadro complessivo dei rapporti internazionali bilaterali tra Italia e Giappone. La finalità è quella di contribuire a creare le condizioni per un aumento degli investimenti, diretti e reciproci, e di rendere più equa la protezione previdenziale dei lavoratori, sia quando

sono al seguito di imprese, sia quando rientrano in Italia dopo periodi di lavoro all'estero. Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, fa notare che l'Italia è l'unico Paese del G8 con il quale il Governo giapponese non ha, ad oggi, un vigente accordo di sicurezza sociale. Attualmente i cittadini italiani residenti in Giappone sono 2.931, mentre i giapponesi residenti in Italia sono 8.364, dei quali 3.253 hanno versato contributi all'INPS nel 2010. All'interno di tale ultima platea, i cittadini giapponesi alle dipendenze di una impresa di quel Paese che hanno versato contributi all'INPS sono 696.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo – composto da ventiquattro articoli, sostanzialmente analoghi a quelli dell'Accordo con il Governo del Canada – rinvia a quanto già evidenziato nella precedente relazione relativa al disegno di legge C. 2574, limitandosi dunque, in questa sede, ad evidenziare taluni elementi distintivi del presente accordo internazionale, che non reca disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi.

Segnalato che l'articolo 4 sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini dei due Paesi, fa notare che l'articolo 5 prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda in uno Stato terzo rispetto all'Italia o al Giappone. È tuttavia fatta salva la legislazione giapponese che, per alcune prestazioni, riferite alla pensione di invalidità di base e alla pensione ai superstiti di base, prevede necessariamente la presenza dell'interessato sul territorio nipponico.

Osserva, poi, che l'articolo 6 afferma il principio generale dell'applicabilità della legge del luogo di lavoro, per il quale sono previste, nei successivi articoli, specifiche deroghe. In particolare, rileva che l'articolo 7, analogamente a quanto previsto nell'Accordo tra Italia e Canada, prevede che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, con l'unica differenza che il periodo



del distacco non deve superare i cinque anni, prorogabile, previo accordo delle autorità dei due Paesi, di ulteriori cinque anni, mentre l'Accordo italo-canadese fa riferimento a un periodo di 24 mesi. Inoltre, nell'Accordo in esame, si prevede che quanto previsto per il distacco di lavoratori dipendenti valga anche per il caso di una persona che presti lavoro autonomo in via temporanea nel territorio dell'altro Stato contraente. Fa quindi notare che l'articolo 11 dell'Accordo in esame, che riguarda i coniugi e figli al seguito di un italiano che lavora in territorio giapponese, prevede che a costoro sia applicata, qualora non si tratti di cittadini giapponesi, la copertura assicurativa prevista dalla legge italiana, salvo espressa richiesta in senso contrario da parte del coniuge o dei figli del lavoratore italiano. Nel caso si tratti di cittadini giapponesi, l'esenzione dalla legislazione giapponese sarà determinata in conformità alla normativa di quel Paese. Rileva, quindi, che l'articolo 12 opera precisazioni sulle gestioni previdenziali escluse dall'applicazione di alcune clausole dell'Accordo, mentre l'articolo 13 specifica l'ambito di applicazione del solo articolo 2.

Quanto al disegno di legge di ratifica, osserva che questo consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 9.685.000 euro per il 2014, 9.862.000 euro per il 2015 e 10.740.000 euro a decorrere dal 2016, prevedendo che alla relativa copertura si provveda mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento del fondo sociale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri. Detto onere è dovuto essenzialmente alla circostanza che i lavoratori giapponesi residenti in Italia dipendenti da imprese giapponesi sono circa il doppio dei lavoratori italiani dipendenti da imprese italiane in Giappone.

Fa notare che tale onere è peraltro leggermente temperato dalla considerazione che, in caso di entrata in vigore

dell'Accordo, cesserebbe la contribuzione dei lavoratori giapponesi all'INPS – in quanto rientrerebbero, come previsto dall'Accordo, esclusivamente sotto la legislazione nipponica –, e dunque l'incremento della prestazione contributiva loro spettante in base alla legge n. 189 del 2002, al momento del pensionamento e del rientro in Giappone. Osserva che l'articolo 3 reca altresì una specifica clausola di salvaguardia per il caso di scostamenti dell'andamento della spesa rispetto agli oneri finanziari previsti e rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo, in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione, in via prioritaria, del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

A quest'ultimo riguardo, ritiene tuttavia che le modalità di copertura degli oneri derivanti dagli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, prospettate dalla citata clausola di salvaguardia, non siano condivisibili e preannuncia, quindi, sin d'ora che intendo introdurre, nell'ambito della propria proposta di parere, una condizione volta a richiedere una modifica di tale disposizione.

Marialuisa GNECCHI (PD), richiamando i rilievi critici già espressi sul precedente disegno di legge di ratifica, auspica che il relatore possa approfondire la questione della presunta onerosità del provvedimento, che ritiene infondata, in presenza di contributi già versati presso diverse gestioni pensionistiche, che il provvedimento intende semplicemente valorizzare ai fini del trattamento previdenziale.

Walter RIZZETTO, *presidente*, preso atto dell'esigenza di svolgere accertamenti su taluni profili del provvedimento, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta.

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.**

**Doc. LVII, n. 2-bis.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del documento.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatore*, osserva che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 offre l'occasione per una riflessione sull'andamento dell'economia e del sistema produttivo in vista dell'impostazione della legge di stabilità per il 2015 e della costruzione del bilancio dello Stato per il prossimo triennio.

Come evidenziato nella stessa Nota, a partire dalla premessa del Ministro dell'economia e delle finanze, la presentazione del documento programmatico interviene in un contesto macroeconomico particolarmente problematico tanto per il complesso dell'Unione europea e dell'area dell'euro quanto, soprattutto, per la specifica situazione del nostro Paese. Fa presente che le previsioni di crescita, ancorché contenute, del prodotto interno lordo nel corso dell'anno 2014 e di un rafforzamento di tale crescita nel 2015, elaborate dagli organismi internazionali e poste alla base della programmazione economica e finanziaria per l'anno in corso, non hanno trovato conferma, in un contesto nel quale il ritmo della ripresa a livello internazionale tende a rallentare e, a livello nazionale, l'economia appare destinata a registrare una ulteriore contrazione del prodotto interno lordo nel 2014, unitamente a un'inflazione che si colloca a livelli estremamente bassi ed in continua diminuzione.

L'immagine che se ne trae è quella di una debolezza strutturale della situazione

economica del nostro Paese, che nell'arco della recente crisi ha subito una contrazione del prodotto interno lordo superiore – in termini cumulati – a quella verificatasi durante la grande depressione del 1929. In questo contesto il Governo propone, quindi, di incentrare la strategia di intervento sulla crescita e sull'occupazione, mediante il rilancio degli investimenti, delle riforme e del mercato interno, secondo una linea sostenuta anche dalla presidenza italiana dell'Unione europea.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda il quadro macroeconomico tendenziale, fa notare che la Nota stima una contrazione del prodotto interno lordo nel corso del 2014 dello 0,3 per cento, a fronte della crescita dello 0,8 per cento prevista nel Documento di economia e finanza dell'aprile scorso, mentre negli anni successivi si dovrebbe registrare il ritorno su un sentiero di moderata crescita, quantificata in misura pari allo 0,5 per cento nel 2015, allo 0,8 per cento nel 2016, all'1,1 per cento nel 2017 e all'1,2 per cento nel 2018. Sul piano programmatico, le previsioni per i futuri esercizi sono leggermente migliori e si attestano ad una crescita dello 0,6 per cento nel 2015, dell'1 per cento nel 2016, dell'1,3 per cento nel 2017 e dell'1,4 per cento nel 2018. Come evidenziato nella Nota, le previsioni programmatiche incorporano gli effetti sull'economia delle misure che saranno individuate puntualmente nell'ambito della legge di stabilità per il 2015, il cui esame parlamentare avrà inizio alla Camera a partire dal prossimo 15 ottobre, nonché delle riforme già adottate, ma ancora in via di attuazione a livello amministrativo e legislativo, ancorché – in via prudenziale – si è preferito ritardare nel tempo nell'ambito delle previsioni gli effetti in termini di aumenti di produttività e competitività. Nel quadro programmatico sono altresì inclusi gli effetti negativi derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia relativa all'IVA e alle altre imposte indirette, di cui si ipotizza l'inserimento nella legge di stabilità, per un ammontare di 12,4 mi-

liardi di euro nel 2016, 17,8 miliardi di euro nel 2017 e 21,4 miliardi di euro nel 2018.

Con specifico riferimento alla riforma del mercato del lavoro, nel quadro delle previsioni tendenziali si riconduce una crescita del prodotto interno lordo dello 0,1 per cento nel 2015, dello 0,4 per cento nel 2020 alle misure contenute nella cosiddetta « riforma Fornero » (legge n. 92 del 2012) e nel decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014. Per quanto riguarda le previsioni programmatiche, si ipotizza che, anche grazie alle misure contenute nel disegno di legge delega, attualmente all'esame del Senato, la crescita del prodotto interno lordo riconducibile alla riforma del lavoro sia dello 0,1 per cento nel 2015 e dello 0,9 per cento nel 2020, per attestarsi, nel lungo periodo, all'1,6 per cento. Nell'auspicare che tali effetti di crescita possano effettivamente realizzarsi, ritiene che occorra ovviamente considerare che si tratta di previsioni macroeconomiche di cui andrà in concreto verificata l'effettività, anche alla luce dei contenuti che assumeranno i provvedimenti ancora in discussione.

Per quanto attiene ai dati macroeconomici in materia di lavoro, fa presente che la Nota espone un quadro tendenziale che fa segnare un tasso di disoccupazione del 12,6 per cento nel 2014, confermato anche nell'anno successivo, mentre solo a partire dal 2016 si avrebbe un leggero calo, che porterebbe il livello al 12,4 per cento, con ulteriori riduzioni nel 2017 e nel 2018, quando il tasso di disoccupazione sarebbe rispettivamente del 12,1 e dell'11,8 per cento. Tale andamento sarebbe confermato anche dal tasso di occupazione della popolazione tra 15 e 64 anni, che si attesterebbe al 55,6 per cento nel 2014, per crescere progressivamente nel periodo di riferimento fino al 56,6 per cento. Sul piano programmatico, la Nota evidenzia una riduzione più incisiva del tasso di disoccupazione, che decrescerebbe di un decimale di punto già nel 2015, per calare poi più rapidamente, attestandosi al 12,1 per cento nel 2016, all'11,6 per cento

nel 2017 e all'11,2 per cento nel 2018. Anche il tasso di occupazione sarebbe leggermente superiore, nell'arco del periodo di riferimento, a quello emergente dal quadro tendenziale.

Anche per quanto attiene agli obiettivi di finanza pubblica, rileva che la Nota registra un deterioramento della situazione rispetto al Documento di economia e finanza dell'aprile 2014. L'obiettivo di indebitamento netto, sia tendenziale che programmatico, si attesta per il 2014 al 3 per cento del prodotto interno lordo, contro il 2,6 per cento del documento di programmazione dell'aprile scorso. Negli anni successivi, il percorso di riduzione del deficit rallenta rispetto al precedente documento di programmazione e, sul piano tendenziale, determina un indebitamento netto del 2,2 per cento del PIL nel 2015, dell'1,8 per cento nel 2016, dell'1,2 per cento nel 2017 e dello 0,8 per cento nel 2018. Sempre sul piano tendenziale, l'indebitamento netto strutturale, al netto degli effetti del ciclo economico e delle misure una tantum, salirebbe all'1,2 per cento nel 2014, per poi oscillare tra lo 0,5 e lo 0,6 per cento negli anni tra il 2015 e il 2018. Per il debito pubblico, il dato complessivo, che tiene conto della quota dei sostegni agli strumenti finanziari per fronteggiare la crisi e del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, nel quadro tendenziale riferito al 2014 ammonta al 131,7 per cento del PIL, per poi salire fino al 133,7 per cento nel 2015 e nel 2016 e scendere nel 2017 al 132,1 per cento e nel 2018 al 129,9 per cento.

A fronte di quest'andamento, è significativa la scelta compiuta dal Governo di non puntare ad un'immediata correzione nel prossimo anno, al fine di riprendere il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine del pareggio di bilancio in termini strutturali. Come evidenziato tanto nella Nota quanto nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, volta a promuovere l'autorizzazione da parte delle Camere allo scostamento temporaneo dal percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio termine in presenza di eventi eccezionali, fa



presente che la scelta operata dal Governo è stata quella di rivedere le modalità di avvicinamento all'obiettivo del pareggio di bilancio, tenendo conto degli effetti fortemente recessivi che avrebbero avuto le manovre volte a rispettare, da un lato, l'ordinario percorso di riduzione del deficit e, dall'altro, le regole attinenti alla riduzione del debito pubblico.

In questo contesto, quindi, il quadro programmatico prevede nel 2015 un peggioramento dell'indebitamento netto rispetto all'andamento tendenziale di circa lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, fissando come obiettivo il 2,9 per cento del PIL, comunque al di sotto della soglia del 3 per cento. Anche in termini strutturali l'indebitamento netto crescerebbe, ancorché in misura minore, dallo 0,5 allo 0,9 per cento del PIL. Come chiarito puntualmente nella citata relazione alle Camere tale incremento dell'indebitamento, fino ad un massimo di 11,5 miliardi di euro, è essenzialmente da ricondurre alle misure che saranno contenute nella legge di stabilità, che intendono supportare la domanda aggregata e la competitività del Paese. Le misure che si prevede di finanziare riguardano numerosi ambiti riconducibili anche a materie di interesse della Commissione e attengono in particolare a: il miglioramento dell'offerta e della qualità della formazione, con interventi sull'istruzione e sulle attività di ricerca e sviluppo; il superamento del patto di stabilità interno, anche al fine di sostenere gli investimenti degli enti territoriali; la riduzione del prelievo sulle imprese, anche attraverso ulteriori revisioni della disciplina dell'IRAP; in correlazione con i provvedimenti di riforma del mercato del lavoro, l'incremento degli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali (ASpI) con un ampliamento delle platee dei soggetti tutelati e una particolare attenzione ai lavoratori più giovani; il rifinanziamento del *bonus IRPEF* in favore dei lavoratori con redditi medio-bassi; il rifinanziamento delle cosiddette spese a politiche invariate. Sul punto, ritiene che tra gli interventi da finanziare nell'ambito della legge di stabilità occorra segnalare al Governo la ne-

cessità di misure strutturali di revisioni della disciplina pensionistica in linea con le intenzioni a suo tempo manifestate dallo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Negli anni successivi, peraltro, gli obiettivi programmatici per l'indebitamento sono almeno corrispondenti a quelli tendenziali e sono pari all'1,8 per cento del PIL nel 2016, allo 0,8 per cento nel 2017 e allo 0,2 per cento nel 2018. Tali obiettivi sul piano strutturale si traducono nello 0,4 per cento nel 2016, per garantire, a partire dall'anno 2017, il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali. Per il debito, i dati programmatici sono nell'intero periodo di riferimento migliori di quelli tendenziali e si attestano per il 2014 al 131,6 per cento del PIL, per poi salire al 133,4 per cento nel 2015, che rappresenterebbe l'anno di picco, e discendere successivamente al 131,9 per cento nel 2016, al 128,6 per cento nel 2017 e al 124,6 per cento nel 2018. In questo senso particolare rilievo assume la previsione di un piano di privatizzazioni tale da assicurare introiti pari allo 0,7 per cento del PIL a decorrere dal 2015.

In sostanza, osserva che il documento indica come – a fronte del quadro macroeconomico fortemente peggiorato – il Governo abbia rivisto i propri obiettivi di bilancio, rallentando l'avvicinamento al pareggio di bilancio strutturale, richiamando la possibilità di scostamento prevista dalla normativa europea e dalla legislazione nazionale in presenza di eventi eccezionali, nonché l'intenzione di avvalersi della flessibilità concessa dalle medesime normative per attuare un pacchetto di riforme strutturali, tra le quali si citano in particolare gli interventi sul mercato del lavoro, sull'istruzione e sugli incentivi alla ricerca. Nella premessa della Nota è contenuta una descrizione più ampia della riforma del mercato del lavoro, nella quale si evidenzia come tale riforma consentirà una migliore adattabilità del sistema economico rispetto ai mutamenti e favorirà la destinazione delle risorse ai settori caratterizzati da una maggiore crescita della produttività. A tal

fine, si indica l'obiettivo di un rafforzamento della rete di ammortizzatori sociali, che dovrà essere resa anche più inclusiva, osservando come le imprese potranno gestire in modo più efficiente l'attività produttiva, reagendo tempestivamente agli andamenti ciclici e strutturali, con effetti positivi sugli investimenti anche esteri, sulla riduzione della segmentazione del mercato del lavoro e sull'occupazione. A tale ultimo riguardo, preso atto dell'impegno del Governo ad un incremento degli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali, ritiene si debba senz'altro segnalare la necessità che i finanziamenti che verranno previsti siano congrui anche rispetto all'esigenza di assicurare un ampliamento delle platee dei soggetti tutelati.

In analogia con i precedenti documenti di programmazione, nel quadro delle analisi di sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo periodo, la Nota dedica uno specifico *focus* alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano. A tale riguardo, la Nota rileva che le misure adottate nel corso degli anni compensano in larga parte l'andamento negativo (cosiddetta gobba pensionistica) che si prospettava per i prossimi decenni per effetto dell'incremento della speranza di vita e del passaggio alla fase di quiescenza delle generazioni del *baby boom*. In particolare, secondo il documento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL – il cui valore per il 2014 è previsto in misura pari al 15,9 per cento – tenderà ad essere stabile fino al 2018 e, successivamente, a ridursi fino al 2030, in presenza di un andamento di crescita più favorevole, nonché in virtù del processo di elevamento dei requisiti per la pensione e del progressivo passaggio al metodo di calcolo contributivo. Attorno al 2030 la spesa pensionistica dovrebbe rappresentare circa il 15 per cento del PIL. Successivamente, la misura del rapporto percentuale tornerebbe a crescere, per effetto delle dinamiche demografiche ed in ragione degli effetti derivanti dal precedente posticipo del collocamento in quiescenza sull'importo delle pensioni. Il rapporto dovrebbe raggiungere un valore massimo pari a circa il 15,5 per

cento, intorno al 2044, per poi decrescere nel successivo periodo, fino a raggiungere al termine dell'orizzonte previsionale, nel 2060, il 13,7 per cento. Come già segnalato, e tenendo conto che la Nota evidenzia come nel lungo periodo l'andamento della spesa pensionistica in Italia è sensibilmente migliore di quello che si registra negli altri Paesi europei, ritiene che possa essere utile sollecitare il Governo ad un attento monitoraggio degli effetti delle riforme pensionistiche anche al fine di introdurre elementi di maggiore flessibilità nell'uscita dal mondo del lavoro e di porre rimedio a talune criticità che si sono determinate a seguito dell'approvazione della riforma del 2011 per determinate categorie di lavoratori.

Fa presente che, come di consueto, un'ampia sezione del documento è dedicata all'analisi delle raccomandazioni formulate dal Consiglio sui documenti programmatici nazionali (Programma di stabilità e crescita e Programma nazionale di riforma), a conclusione del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali. Per quanto attiene alle materie specificamente riferibili all'ambito di competenza della XI Commissione vengono in rilievo in particolare i contenuti della raccomandazione 5, che affronta essenzialmente le tematiche concernenti la riforma del mercato del lavoro. Detta raccomandazione richiede, in primo luogo, di « valutare entro la fine del 2014 gli effetti delle riforme del mercato del lavoro e del quadro di contrattazione salariale sulla creazione di posti di lavoro, sulle procedure di licenziamento, sul dualismo del mercato del lavoro e sulla competitività di costo, valutando la necessità di nuovi interventi ». Al riguardo la Nota di aggiornamento richiama il sistema di monitoraggio previsto dalla « legge Fornero » e, in particolare, gli atti di monitoraggio fin qui adottati, ossia il primo Rapporto di monitoraggio di gennaio 2014 e il Quaderno di monitoraggio relativo agli ammortizzatori sociali, dell'agosto 2014, che tuttavia non affrontano direttamente tutte le materie indicate dalla raccomandazione.

Per quanto concerne la necessità di « adoperarsi per una globale tutela sociale dei disoccupati, limitando tuttavia l'uso della cassa integrazione guadagni per facilitare la riallocazione dei lavoratori », la Nota richiama, in particolare, il rifinanziamento per 1,7 miliardi degli ammortizzatori sociali in deroga, il decreto interministeriale entrato in vigore ad agosto 2014 che definisce i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, l'entrata in vigore da gennaio 2013 dell'ASpI e della mini-ASpI, il processo di progressiva istituzione di fondi bilaterali, nonché le disposizioni contenute in materia nel disegno di legge delega all'esame del Senato.

Con riferimento alla necessità di « rafforzare il legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, a partire dalla presentazione della tabella di marcia dettagliata degli interventi entro dicembre 2014, e potenziare il coordinamento e l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego in tutto il paese », indicata nella raccomandazione, fa presente che la Nota, oltre a richiamare i contenuti del disegno di legge delega sul mercato del lavoro, dà conto della ricognizione della situazione dei servizi pubblici e privati per l'impiego effettuata da Italia Lavoro, affrontando un tema all'attenzione della nostra Commissione nell'ambito di una specifica indagine conoscitiva sulla materia.

La raccomandazione europea sollecita, inoltre, a « intervenire concretamente per aumentare il tasso di occupazione femminile, adottando entro marzo 2015 misure che riducano i disincentivi fiscali al lavoro delle persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare e fornendo adeguati servizi di assistenza e custodia ». Al riguardo, vengono in particolare in rilievo le disposizioni dell'articolo 5 del disegno di legge delega, in materia di revisione ed aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per quanto riguarda la sollecitazione a « fornire in tutto il Paese servizi idonei ai giovani non registrati presso i servizi pub-

blici per l'impiego ed esigere un impegno più forte da parte del settore privato ad offrire apprendistati e tirocini di qualità entro la fine del 2014, in conformità agli obiettivi della garanzia per i giovani », rileva che la Nota richiama le misure adottate per incentivare il contratto di apprendistato, l'emanazione del decreto attuativo della concessione di un credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati e il progetto « PhD ITalents ». La Nota dà altresì conto dello stato di attuazione del programma operativo attuativo della Garanzia giovani. Ulteriori indicazioni sulle misure adottate per la promozione della formazione professionalizzante sono inoltre contenute nella sezione della Nota relativa all'attuazione della raccomandazione 6, in materia di istruzione e formazione.

Nell'ambito della sezione relativa all'attuazione della raccomandazione si offre inoltre una panoramica delle misure adottate per l'incentivazione dell'occupazione e per la semplificazione dei contratti di lavoro a tempo determinato e di apprendistato.

Infine, in relazione alla raccomandazione 1, laddove si evidenzia la necessità di potenziare « gli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica amministrazione », osserva che la Nota richiama la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 90 del 2014 di riforma della Pubblica amministrazione (e, in particolare, le norme in tema di mobilità, di demansionamento, di prerogative sindacali e per la razionalizzazione delle Autorità indipendenti), nonché il disegno di legge delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, attualmente all'esame del Senato (AS 1577). In proposito, segnala che nella Nota il Governo dichiara l'intenzione di collegare alla manovra di bilancio per il triennio 2015-2017 il disegno di legge in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, attualmente all'esame del Senato, nonché due ulteriori provvedimenti relativi rispettivamente alla revisione della spesa e

la promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo, nonché alla revisione, attraverso una delega legislativa, dell'ordinamento degli enti locali.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE, recante attuazione dell'Accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (Atto del Governo n. 104).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE, concernente l'attuazione dell'Accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (atto n. 104);

osservato che la direttiva 2009/13/CE assicura sostegno normativo all'attuazione di accordi tra le parti sociali, seguendo un processo decisionale che valorizza il dialogo sociale e che merita di essere promosso e consolidato anche a livello nazionale;

osservato che l'articolo 2 dello schema, introduce nel decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'articolo 5-*bis*, che rimette ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate, l'individuazione dei lavori, da svolgersi a bordo di navi o unità mercantili o di navi da pesca, ai quali è vietato adibire i minori di diciotto anni in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi;

considerato che, nell'ambito di tale ultima disposizione, non è fissato un ter-

mine per l'adozione del richiamato decreto interministeriale, né si prevede una espressa disciplina sanzionatoria per i casi di violazione del divieto di adibire minori a lavori pericolosi per la loro salute o sicurezza;

rilevata, su un piano generale, l'esigenza di provvedere a completare celermente l'adozione delle disposizioni tese ad adeguare le disposizioni di carattere generale contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, alle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative di determinate categorie di lavoratori, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;

richiamate, in particolare, le disposizioni contenute nell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, che rimettono ad appositi decreti di delegificazione il compito di dettare le norme necessarie al coordinamento tra la disciplina recata dal medesimo decreto e la normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;

osservato, tuttavia, che, al fine di operare un migliore coordinamento tra la



disciplina vigente e le nuove disposizioni da introdurre sembra opportuno procedere al conferimento di una specifica delega legislativa al Governo, in linea con quanto a suo tempo previsto, per il settore delle navi da pesca, dall'articolo 11 del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*, successivamente modificato nel senso di prevedere una modifica puntuale all'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;

ricordato, altresì, che in ambito europeo è stata elaborata una specifica proposta di direttiva (COM(2013) 728 final) tesa a modificare le direttive in materia di diritto del lavoro che escludono i marittimi dal proprio campo d'applicazione o che consentono deroghe che non siano giustificate da ragioni obiettive;

invitato il Governo a procedere ad una verifica in ordine all'opportunità di mantenere le deroghe previste per il settore marittimo nei provvedimenti legislativi di recepimento di direttive europee in materia di lavoro;

valutato il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 settembre 2014;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilan-

cio, tesoro e programmazione) nella decisione che si allega al presente parere,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento all'articolo 2, capoverso Articolo 5-*bis*, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di:

1) prevedere un termine per l'emanazione del decreto interministeriale al quale è rimessa l'individuazione dei lavori ai quali è vietato adibire minori di diciotto anni in considerazione della loro pericolosità per la salute e la sicurezza;

2) introdurre una congrua sanzione amministrativa per la violazione del medesimo divieto;

*b)* su un piano più generale, si raccomanda al Governo di provvedere alla tempestiva adozione delle disposizioni necessarie a coordinare la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la normativa settoriale riferita alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 29, verificando, in particolare, l'opportunità di procedere al riguardo attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa.